

Art. 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica

Ultima modifica: Domenica, 30 Maggio 2021 06:50

Visite: 19936

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'[articolo 41](#), comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza.

2. [Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2009 n. 106].

[nota]Nota

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Art. 1, comma 88)[/nota]